

Rgl

Il giudice letti gli atti sciogliendo la riserva osserva quanto segue.

Le OO.SS. ricorrenti lamentano l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla ATIVA SPA concretizzatosi nella imposizione agli addetti MCT della presenza in servizio in occasione dello sciopero del 27/28 gennaio 2013 , nell'illegittimo sondaggio sulla adesione allo sciopero e nella decisione di chiudere le piste manuali nonché nell'illegittima adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni lavoratori aderenti allo sciopero.

Resiste la convenuta.

In occasione dello sciopero proclamato nelle giornate 27 e 28 gennaio 2013 la società convenuta con ordine di servizio n. 7/2013 ha definito le attività indispensabili ed ha prescritto la presenza in servizio degli addetti MCT di Beinasco, Trofarello, Bruere, Falchera, Settimo, Volpiano, Ivrea, Albiano e Quincinetto previsti in servizio.

La convenuta sostiene la legittimità del proprio operato sul presupposto che gli addetti MCT sono preposti a funzioni di presidio necessarie a garantire la sicurezza degli utenti e sono indispensabili per il passaggio dei transiti eccezionali;lamentando il difetto del requisito dell'attualità della condotta allega altresì l'esistenza di una prassi consolidata in virtù della quale gli addetti MCT possono essere precettati.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito dell'attualità della condotta è infondata. Secondo il condivisibile orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte infatti "in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (cass. 23038/2010). La corte ha altresì precisato che il requisito dell'attualità della condotta deve intendersi nel



Rgl

senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. (cass. 11741/2005) .

La circostanza quindi che le vicende relative allo sciopero del 27/28 gennaio 2013 fossero esaurite al momento del deposito del ricorso (avvenuto in data 8.4.2013) e che le sanzioni disciplinari fossero state irrogate nel mese di marzo non comporta di per sé l'inesistenza del requisito dell'attualità tenuto conto che l'incertezza in merito alla possibilità di precettare gli addetti MCT in occasione degli scioperi determina un ostacolo al libero esercizio del diritto di sciopero.

Quanto poi alla pretesa esistenza di una prassi consolidata in forza della quale gli addetti MCT hanno sempre accettato di essere precettati la stessa è stata smentita dal teste Dalle Molle il quale ha riferito che storicamente in occasione degli scioperi l'azienda ha sempre richiesto la presenza in servizio della forza lavoro normale con riferimento ai pattugliatori ed alla sala radio mentre gli esattori sono stati fuori dal comando.

La convenuta deduce poi la legittimità del comando degli MCT rilevando che gli stessi svolgono una funzione indispensabile per la sicurezza degli utenti, che sono indispensabili per il passaggio dei transiti eccezionali e lamentando l'inosservanza da parte delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero del termine di preavviso prescritto dall'art. 2, comma 5 legge 142/1990.

La tesi difensiva prospettata dalla convenuta non può essere condivisa in quanto:

1. con deliberazione n. 1/112 del 4.10.2001 la Commissione di garanzia dell'attuazione delle legge 146/1990 ha definito le prestazioni



Rgl

indispensabili in caso di sciopero distinguendo le attività relative al soccorso meccanico da quelle dedicate alla sicurezza e prevedendo tra queste la viabilità in modo da garantire le condizioni di sicurezza del traffico, il centro radio informativo in modo da garantire la ricezione delle chiamate e gli interventi necessari alla sicurezza degli utenti ed al soccorso sanitario , il funzionamento degli impianti al fine di garantire le attività predette nonché le attività di informazione sulla sicurezza relativamente alla rete autostradale;

2. quanto all'ambito soggettivo di applicazione la Commissione di garanzia ha previsto l'applicazione delle disposizioni regolamentari a tutti i soggetti che a qualunque titolo siano coinvolti nell'erogazione del servizio di soccorso meccanico e delle prestazioni connesse con la sicurezza degli utenti sulla rete autostradale;
3. con le delibere n. 06/7202 del 20.12.2012 e n. 07/65 dell'8.2.2007 la commissione di garanzia ha poi chiarito che il personale di esazione e di monitoraggio delle piste non rientra nel campo di applicazione della regolamentazione;
4. l'esclusione del personale esattoriale dall'ambito soggettivo di applicazione del regolamento è stabilita a chiare lettere dalla commissione di garanzia e, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non è subordinata al rispetto del termine di preavviso;
5. la commissione anzi, chiamata a pronunciarsi in due fattispecie in cui il termine di preavviso era stato violato, pur ribadendo che l'azienda per assumersi la responsabilità della scelta di disattivare gli automatismi in occasione degli scioperi del personale addetto all'esazione deve essere preventivamente preavvisata con l'esatta indicazione delle coordinate temporali e modali dell'astensione medesima, ha concluso valutando positivamente il comportamento delle segreterie provinciali delle OO.SS.
;
6. la struttura del sistema MCT è un'architettura a stella (punto 1.2. del manuale operativo prodotto da entrambe le parti) il che significa, come emerso dalle sommarie informazioni assunte, che in caso di assenza dell'addetto MCT la sua postazione viene presa in carico tramite il



Rgl

sistema informatico da un'altra postazione che esegue tutte le funzioni a remoto;

7. il punto 2.5 del manuale operativo prevede l'opzione "postazione non presidiata" descrivendola come una modalità che viene attivata quando la postazione MCT rimane non presidiata a seguito di agitazione sindacale e precisando che l'attivazione di questa modalità determina il trasferimento delle anomalie e delle stazioni in carico alla postazione primaria operativa.
8. non tutti le postazioni MCT sono costantemente presidiate: così il teste Dalle Molle ha riferito che il casello di Trofarello di notte non è presidiato e la teste Durello ha riferito che di notte Bruere, Trofarello, Falchera e San Giorgio non sono presidiate ; infine il teste Barbero, certamente informato dei fatti nella sua qualità di coordinatore di tutti i caselli , ha confermato che i caselli di Trofarello, Bruere e Falchera non hanno la postazione MCT presidiata di notte e la postazione viene gestita dagli altri MCT limitrofi.

Le circostanze predette valutate unitariamente portano ad escludere che l'attività lavorativa prestata dall'addetto all'MCT possa essere definita come prestazione essenziale sia in linea di diritto stante l'espresso parere contrario della Commissione di garanzia sia in linea di fatto in quanto l'organizzazione aziendale è strutturata in modo da prevedere e supplire alla mancanza sistematica dell'addetto.

E' vero che, come rilevato dalla convenuta, gli esattori presso le postazioni MCT hanno anche compiti di presidio nelle stazioni ad elevata automazione , che sono tenuti a rispondere ad eventuali chiamate degli MCT che hanno preso in carico anomalie riferite alla stazione, che devono provvedere all'apertura manuale delle piste di esazione ogniqualvolta si verifichi una situazione critica e devono svolgere tutte le operazioni di transito dei T.E. circostanze tutte che evidenziano l'importanza della presenza fisica dell'addetto MCT presso la sua postazione ; tuttavia il fatto che l'organizzazione aziendale sia impostata in modo da prevedere in via istituzionale e sistematica la attivazione della funzione postazione non presidiata unitamente al fatto che le postazioni MCT non sono presidiate 24



Rgl

ore su 24 dimostra in modo insuperabile la non essenzialità della presenza dell'addetto in funzione della sicurezza degli utenti . Con riferimento specifico al transito dei trasporti eccezionali gli esiti istruttori dimostrano che non si tratta di un compito demandato in via esclusiva agli addetti MCT bensì a tutti gli esattori (teste Francalanza) il che rende di per sé illegittimo il comando dei soli addetti MCT.

In ogni caso va ribadito che il fatto che alcuni caselli non prevedano l'addetto MCT di notte smentisce in radice l'allegata correlazione tra la presenza dell'addetto MCT e la sicurezza degli utenti non essendo ipotizzabile un'intermittenza quotidiana delle esigenze di sicurezza.

Ulteriori argomenti smentiscono che la prestazione dell'addetto MCT sia inscindibilmente correlata con la sicurezza degli utenti . Nella descrizione del sistema MCT contenuta al punto 1.1. del manuale operativo la finalità del sistema è infatti chiaramente individuata nel controllo e gestione da remoto delle porte automatizzate delle singole stazioni senza alcuna indicazione specifica in merito alla finalità di garantire la sicurezza degli utenti della rete autostradale. Inoltre , come già rilevato, tutte le funzioni svolte dall'addetto MCT, ivi comprese quelle dedicate ai transiti in emergenza, possono essere svolte tramite il sistema informatico con la modalità a remoto.

E' certamente apprezzabile e legittima la volontà dell'azienda di garantire la sicurezza della viabilità e di presidiare i caselli al fine di scongiurare comportamenti sciagurati da parte degli utenti; tuttavia tale legittima esigenza non può essere soddisfatta con il sacrificio del diritto di sciopero degli addetti MCT ben potendo l'azienda organizzare altrimenti il servizio utilizzando altro personale con compiti di presidio generico.

D'altra parte il fatto che la sicurezza possa essere garantita altrimenti emerge in modo chiaro dalla deposizione del teste Barbero il quale ha riferito che storicamente l'azienda non ha mai lasciato i caselli sguarniti in occasione degli scioperi ed ha precisato che "se non si riusciva a trovare nessun esattore disposto a presidiare il casello noi superiori gerarchici intervenivamo in loro sostituzione " .

La condotta datoriale - concretizzatasi nell'imporre agli addetti MCT la presenza in servizio in occasione dello sciopero- integra certamente gli estremi della condotta antisindacale poiché la lesione del diritto di sciopero



Rgl

dei singoli lavoratori annulla la credibilità del sindacato facendolo apparire come soggetto incapace di garantire ai lavoratori stessi l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito ed indispensabile per la tutela delle loro posizioni.

Analogamente il sondaggio preventivo finalizzato all'acquisizione dei dati sull'adesione allo sciopero (pacifico nel suo materiale verificarsi) integra gli estremi della condotta antisindacale poiché costituisce un'indebita ingerenza del datore di lavoro nell'esercizio del diritto di sciopero ed è evidentemente finalizzata a dissuadere i dipendenti dall'adesione creando un timore ingiustificato sulle possibili conseguenze dell'eventuale adesione allo sciopero.

La parte ricorrente deduce altresì l'illegittimità dell'ordine di chiudere le piste manuali e della mancata informazione all'utenza, deducendo che i predetti comportamenti avrebbero avuto come finalità quella di boicottare lo sciopero. La censura è infondata. Come condivisibilmente affermato dal tribunale di Genova nella sentenza n. 4407/2012 (doc. 8 di parte convenuta) 2 la tutela costituzionale del diritto di sciopero non può tradursi in un obbligo di cooperazione ai fini dell'efficacia dell'agitazione sindacale ... con la conseguenza della insussistenza di un obbligo in capo alla società autostrade di tenere aperte alcune porte manuali nelle stazioni interessate dallo sciopero." La parte datoriale quindi ben può adottare le misure precauzionali che ritiene necessarie al fine di garantire la sicurezza della rete autostradale e disporre la chiusura delle barriere non presidiate nell'ambito del legittimo esercizio del potere organizzativo insindacabilmente rimessogli dallart. 41 cost.

Infine non può trovare accoglimento la domanda relativa alle sanzioni disciplinari intimare ai dipendenti Fiume, Cantore e Durelli in occasione dello sciopero.

La parte ricorrente sostiene che l'iniziativa datoriale avrebbe un contenuto strumentale e che il contenuto della contestazione dimostrerebbe che l'iniziativa disciplinare sarebbe una reazione ritorsiva all'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori.

L'assunto non può essere condiviso.



Rgl

I fatti addebitati ai tre lavoratori, come descritti nelle lettere di contestazione, consistono nella grave insubordinazione per avere deliberatamente contravvenuto alle disposizioni di chiudere la pista al traffico impartite dai gestori di tratta esponendo a rischi la sicurezza dell'utenza autostradale.

Gli esiti istruttori confermano che l'ordine di tenere la pista chiusa era stato impartito: così il teste Rosa ha dichiarato di aver personalmente contattato Cantore e Fiume dicendo loro di chiudere la pista. Analogamente il teste Barbero ha riferito di aver dato disposizioni affinché l'esattore in sciopero lasciasse la sbarra chiusa. Non vi è quindi alcuna correlazione diretta tra l'esercizio del potere disciplinare e lo sciopero poiché il fatto addebitato consiste nell'inosservanza di un ordine datoriale che i dipendenti erano tenuti ad eseguire senza poterne sindacare la ragionevolezza o l'aderenza alle disposizioni contenute nel manuale operativo. Nessun utilizzo strumentale del potere disciplinare è quindi stato realizzato dalla convenuta.

In considerazione del parziale accoglimento del ricorso ricorrono giusti motivi per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite; i rimanenti 2/3 vanno posti a carico della convenuta in base al principio di soccombenza.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso

Dichiara l'antisindacalità della condotta di ATIVA SPA consistita nella imposizione ai lavoratori addetti MCT della presenza in servizio in occasione dello sciopero 27/28 gennaio 2013 nonché nel sondaggio preventivo sull'adesione allo sciopero degli esattori;

condanna la convenuta a rimborsare 2/3 delle spese del procedimento liquidate per l'intero in euro 3.000,00 oltre iva e cpa compensato il restante terzo.

Il Giudice

Drssa Clotilde FIERRO

